

Da: SNALS Confsal - BRINDISI <puglia.br@snals.it>
Inviato: lunedì 21 ottobre 2019 18:28
A: puglia.br@snals.it; bris006001@istruzione.it; brmm07800q@istruzione.it; bric81400q@istruzione.it; bris01600g@istruzione.it; bree02200r@istruzione.it; bric81500g@istruzione.it; bris00300d@istruzione.it; bric81300x@istruzione.it; bree03100g@istruzione.it; bric83100d@istruzione.it; bric80100n@istruzione.it; bric82300e@istruzione.it; bris00900c@istruzione.it; bric83500r@istruzione.it; bric81600b@istruzione.it; bric812004@istruzione.it; bric80200d@istruzione.it; brri010007@istruzione.it; bric820003@istruzione.it; brpm04000v@istruzione.it; bric81000c@istruzione.it; brmm07900g@istruzione.it; brmm07700x@istruzione.it; bric80800c@istruzione.it; bric82700t@istruzione.it; bric817007@istruzione.it; brmm06500n@istruzione.it; bric80700l@istruzione.it; bric832009@istruzione.it; bric82900d@istruzione.it; bris004009@istruzione.it; bric80600r@istruzione.it; bree03200b@istruzione.it; bree02300l@istruzione.it; bris01700b@istruzione.it; bris01100c@istruzione.it; brff010008@istruzione.it; bric83000n@istruzione.it; bric80000t@istruzione.it; ione.it@istruzione.it; bris01400x@istruzione.it; bric805001@istruzione.it; brrh01000q@istruzione.it; bree03000q@istruzione.it; brpm010003@istruzione.it; bric82800n@istruzione.it; bric818003@istruzione.it; bric811008@istruzione.it; brps09000v@istruzione.it; bree04000a@istruzione.it; bric825006@istruzione.it; bris00700r@istruzione.it; bric82100v@istruzione.it; brtf010004@istruzione.it; brtf02000p@istruzione.it; bric82200p@istruzione.it; bris00800l@istruzione.it; brps030007@istruzione.it; bris00200n@istruzione.it; bric826002@istruzione.it; brtd01000t@istruzione.it; bric82400a@istruzione.it
Oggetto: Diffida ATP Brindisi
Allegati: DIFFIDA_LOTITO.pdf

12/10/19
152

10.5.
10.5.6A 1/11. (10.5.6A -> BACHEL S. M. A. C. E.)
10.5.6A 1/11. (10.5.6A -> BACHEL S. M. A. C. E.)
10.5.6A 1/11. (10.5.6A -> BACHEL S. M. A. C. E.)

S.N.A.L.S. *Brindisi*

CONF.S.A.L.

Segreteria Provinciale - via Monopoli, 11 - 72100 Brindisi
tel - fax: 0831 528339 - email: puglia.br@snals.it - web: www.snalsbrindisi.it

Al Dirigente dell' Ambito territoriale
per la provincia di Brindisi

e p. c. Al Direttore dell'USR Puglia
Bari

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici
della provincia di Brindisi
Loro Sedi

Con espressa riserva di ricorrere alle competenti sedi giudiziarie per tutti i casi che perverranno alla propria conoscenza, la scrivente Segreteria Sindacale Provinciale SNALS, contesta nel merito la direttiva impartita da Codesto A.T. ai dirigenti scolastici della provincia, - (circolare del 26 settembre u.s.) - in merito alla durata dei contratti a tempo determinato conferiti al personale ATA inserito nelle graduatorie di Istituto.

Con tale circolare si prevede, infatti, per tutti i contratti a t.d. il termine della efficacia temporale al 30 giugno, anziché al 31 agosto 2019, e quindi anche nel caso in cui la nomina sia stata conferita su posto in organico assolutamente vacante.

Tale limitazione temporale al 30 giugno dei contratti di lavoro su posti vacanti realizza, a giudizio della scrivente, una errata, unilaterale, arbitraria interpretazione delle prescrizioni normative vigenti in materia sulla durata dei contratti, (Legge 124/99 - D.M. 13/12/2000 n.430 – da ultimo, la circolare ministeriale n. 38905 del 28 agosto 2019,).

Tra l'altro, si fa notare che un altro Soggetto incardinato nella stessa complessiva amministrazione scolastica facente capo al MIUR, nella specie l'A.T. di Lecce, con apposita circolare n.13249 del 3 settembre u.s., inviata ai dirigenti scolastici di quella provincia, si è correttamente uniformato alle norme in materia, (richiamando a tal uopo la nota del MIUR n.38905 del 28-8-2019), prevedendo il conferimento di contratti a tempo determinato ...*con durata corrispondente alla natura giuridica del posto*”, (val quanto dire termine del 31 agosto in relazione ai posti vacanti e termine del 30 giugno in relazione ai posti non vacanti ma disponibili per il corrente anno scolastico). Correttamente, viene quindi in rilievo la

fondamentale condizione della “natura giuridica del posto”.

E' perciò alquanto disdicevole, a parità di condizione, questa diversità di trattamento tra lavoratori di questa provincia e lavoratori della provincia di Lecce, tanto più paradossale trattandosi di due province “viciniori”. Ciò, in totale disprezzo ai fondamentali canoni di imparzialità e di uniformità di trattamento tra situazioni assolutamente paritetiche, che, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico, devono sempre sostanziare l'attività di una Pubblica Amministrazione.

E' lecito quindi attendersi che sulla questione intervenga l'Ufficio Scolastico Regionale, che qui legge per conoscenza, ad uniforme tutela della certezza del diritto in ogni parte del territorio regionale, in egual misura.

Ad abundantiam giova, infine, richiamare una recente sentenza del Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro – ad ulteriore conferma di una ormai costante giurisprudenza affermata in varie sedi del territorio nazionale, - ha accolto il ricorso proposto in relazione alla fattispecie qui considerata, con condanna della Amministrazione al pagamento di tutte le spese a vario titolo considerate nel procedimento.

Tanto premesso,

la scrivente Segreteria Sindacale invita e diffida la S.V. a rettificare le istruzioni operative di cui alla circolare sopraindicata, volendo perciò precisare che il contratto di lavoro relativo ai posti vacanti deve avere validità ed efficacia temporale sino a tutto il 31 agosto 2019, e non al 30 giugno come invece prescritto nella circolare.

Brindisi 16/10/2019

il Segretario Provinciale SNALS

